DOMANDA 1

Si può partecipare alla gara con un'ATI così composta:
CAPOGRUPPO: cat. OG1, classifica IV; cat. OG3, classifica II; cat. OS24, classifica II;
MANDANTE: cat. OG3, classifica II?

RISPOSTA 1

La configurazione dell'ATI così come proposta non è ammissibile, poiché in contrasto con il bando di gara e con la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, i quali prescrivono - rispettivamente nel punto 35 e nell'art. 28, comma 12 - che, in ipotesi di associazione, "*ciascuna opera scorporabile* (nella fattispecie, la categoria OG3) *deve essere assunta ed eseguita per intero da un'unica impresa*".

DOMANDA 2

Si può partecipare alla gara con le seguenti iscrizioni: cat. OG1, classifica IV; cat. OG3, classifica V; cat. OG6, classifica V; cat. OS21, classifica III?

RISPOSTA 2

In assenza di indicazioni normative contrarie, è possibile conseguire i requisiti relativi alle categorie OG11 e OS24 con l'eccedenza della qualificazione posseduta nella categoria prevalente OG1, classifica IV, considerando altresì, rispetto a quest'ultima, l'incremento del quinto di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000.

DOMANDA 3

In caso di A.T.I. ciascuna opera scorporabile dovrà essere assunta ed eseguita per intero da un'unica impresa? (In quanto pare che l'art. 28 della legge regionale n. 12/1996 e s.m. sia abrogato)

RISPOSTA 3

L'art. 28 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, già modificato dall'art. 25 della legge regionale n. 29/1999, è stato in ultimo sostituito dall'art. 27 della legge regionale n. 19/2005.

Il precitato art. 28, nella sua versione vigente, prescrive nel comma 12 che "*nelle associazioni temporanee di cui al comma 10, ciascuna opera scorporabile deve essere assunta ed eseguita per intero da un'unica impresa*".

DOMANDA 4

Disponendo della classifica III (e non IV) per la caegoria. OG1, è fatto obbligo di A.T.I. per il raggiungimento dell'importo della classifica richiesta?

Le categorie scorporabili sono solo quelle di importo superiore al 10%, altrimenti sono subappaltabili?

RISPOSTA 4

- l'iscrizione nella categoria OG1, classifica III, non è sufficiente per assumere le opere prevalenti, essendo a tal fine necessario il raggruppamento con altro concorrente in possesso di idonea qualificazione;

- le categorie OG3, OG6, OG11, OS21 e OS24 sono, a scelta del concorrente, scorporabili (nell'ambito di costituenda A.T.I.) o subappaltabili, trovando applicazione quanto previsto nel punto 23. del bando di gara.

DOMANDA 5

Si può partecipare alla gara come impresa singola disponendo della classifica IV per la caegoria. OG1 e subappaltando le categorie OG3, OG6, 0G11 e OS21?

Si deve partecipare formando A.T.I. con OG1 classifica IV e OG3 in classifica III subappaltando le altre?

RISPOSTA 5

- in ordine al primo quesito: l'iscrizione nella categoria OG1, per classifica IV (sino ad euro 2.582.284) non è sufficiente a sopperire alla mancata iscrizione nelle categorie OG3, OG6, OG11 e OS21, ragion per cui non è

consentita la partecipazione di impresa singola in possesso di attestazione nella categoria OG1, classifica IV;

- in ordine al secondo quesito: l'iscrizione nella categoria OG1, classifica IV, non è sufficiente - anche tenendo conto dell'incremento del 20% di cui all'art. 3 DPR 34/2000 - a sopperire alla mancata iscrizione nelle categorie OG6, OG11, OS21 e OS24 e per i relativi importi, ragion per cui non è consentita la partecipazione di ATI con OG1 in classifica IV e OG3 in classifica III.

DOMANDA 6

E' possibile partecipare alla gara come impresa singola o bisogna costituire A.T.I., in quanto non in possesso delle categorie OG11 e OS24?

RISPOSTA 6

E' consentita la partecipazione in forma singola sopperendo alla mancata iscrizione nelle categorie OG11 e OS24 attraverso l'eventuale eccedenza della qualificazione posseduta nella categoria OG1, classifica IV, considerando altresì l'incremento del 20% ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 34/2000.